

**DELIBERAZIONE 30 APRILE 2020
149/2020/R/COM**

**PROROGA DELLE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, IN
TEMA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 116/2020/R/COM**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1108^a bis riunione del 30 aprile 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (di seguito: dPCM 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (di seguito: dPCM 1 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (di seguito: dPCM 10 aprile 2020);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e, in particolare, il suo Allegato 2, recante “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (di seguito: Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale o CRDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali” (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, in particolare il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- 29 maggio 2015, 258/2015/R/COM, e, in particolare, il suo Allegato A, recante “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, di adozione del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito: Codice tipo del per il servizio di trasporto dell’energia elettrica o CTTE);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e, in particolare, il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 60/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 116/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 116/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 117/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 117/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 124/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 124/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2020, 148/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 148/2020/R/COM);
- i chiarimenti in ordine alla deliberazione 116/2020/R/COM pubblicati sul sito dell’Autorità in data 15 aprile 2020 (di seguito: chiarimenti 15 aprile 2020).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 79/99 e del decreto legislativo 164/00, l’Autorità regola le modalità di accesso ed erogazione dei servizi in cui si articolano i settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a fronte dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/2020, è stata prevista l'adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell'epidemia da COVID-19;
- in attuazione del suddetto decreto-legge, si sono succeduti – in coerenza con l'evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure, tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l'estensione all'intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, delle misure di cui all'articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni ambiti territoriali; in particolare, con il già richiamato dPCM 8 marzo 2020, e al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, sono state previste specifiche misure igienico-sanitarie volte alla prevenzione e al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- inoltre, il dPCM 11 marzo 2020 e il dPCM 22 marzo 2020 hanno introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo, fino al 3 aprile 2020, rispettivamente, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio dei servizi di ristorazione e quelli relativi alla persona, nonché la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali a eccezione di alcune ritenute di cui è stato ritenuto necessario assicurare la continuità, individuate nell'allegato 1; tale elenco è stato successivamente aggiornato e ampliato con l'inserimento di ulteriori attività produttive e commerciali;
- successivamente, il decreto-legge 19/2020 ha previsto che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone, nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, in analogia alle misure già varate con i decreti di cui ai precedenti punti; le misure sopra citate sono accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell'epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione;

- tale situazione, estesa sull'intero territorio nazionale, ha comportato evidenti difficoltà e disagi per i clienti finali, disagi che possono anche riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali coi rispettivi fornitori, con potenziali criticità anche per questi ultimi e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;
- in tale contesto, l'Autorità ha adottato, in via d'urgenza, misure di tutela, tra le quali la deliberazione 60/2020/R/COM, con cui ha inteso tutelare i clienti finali e talune imprese dalle difficoltà e dai disagi connessi all'applicazione della sua regolazione che consente al venditore al dettaglio di sospendere l'erogazione del servizio nei casi di inadempimento del cliente alle proprie obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità);
- in particolare, con tale provvedimento, l'Autorità ha disposto che le c.d. procedure di gestione della morosità previste dalla regolazione dei contratti di somministrazione al cliente finale non trovino applicazione con riferimento all'intero periodo di efficacia del predetto dPCM 9 marzo 2020 e del dPCM 11 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le predette procedure di sospensione contemplano una sequenza di atti che prende avvio dalla costituzione in mora del cliente e si conclude con la disalimentazione fisica del punto di prelievo/riconsegna o, nell'impossibilità di tale disalimentazione, con la risoluzione del contratto e l'attivazione dei servizi di ultima istanza);
- i clienti finali beneficiari della suddetta misura sono stati individuati:
 - con riferimento al settore dell'energia elettrica, nei clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV;
 - con riferimento al settore del gas naturale, nei clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG nonché alle lettere b) e d) del medesimo comma, ma con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- anche a fronte di alcune segnalazioni di venditori che operano nel mercato *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di loro associazioni rappresentative, l'Autorità ha riconosciuto che il divieto di attivare le procedure di sospensione, disposto dalla citata deliberazione 60/2020/R/COM, potrebbe comportare effetti problematici per i predetti venditori che non dispongono, ancorché per un periodo di tempo limitato, del principale strumento di tutela del proprio credito e di pressione nei confronti dei clienti finali beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM;
- pertanto, l'Autorità ha adottato la deliberazione 116/2020/R/COM con cui ha inteso fornire tutela ad almeno quattro diversi ordini di esigenze dei venditori ritenute meritevoli, esigenze che interessano specificamente la corretta esecuzione dei contratti di trasporto di energia elettrica e dei contratti di distribuzione di gas naturale (e che sono necessari a garantire l'esecuzione fisica dei contratti di

fornitura di energia elettrica e di gas naturale, per i quali trovano applicazione le disposizioni della deliberazione 60/2020/R/COM); in particolare, per quel che qui rileva:

- in primo luogo, l’Autorità ha ritenuto che l’eventuale incremento dei mancati incassi da parte dei clienti finali beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM, e il venir meno degli strumenti di tutela del credito efficaci quali le procedure di gestione della morosità (con riferimento limitato ai soli clienti finali che beneficiano delle misure della deliberazione 60/2020/R/COM), avrebbe potuto determinare effettivamente una minore disponibilità di cassa da parte dei venditori con potenziali difficoltà ai fini dell’esatto adempimento alle fatture emesse dal distributore per i servizi di trasporto di energia elettrica e/o di distribuzione di gas naturale; in particolare, tali potenziali minori incassi che i venditori avrebbero potuto registrare nel periodo in cui non operavano le procedure di gestione della morosità (10 marzo – 3 aprile 2020) assumevano rilievo con riferimento alle fatture emesse dai distributori che: (a) con riferimento al servizio di trasporto di energia elettrica, ai sensi del § 5 del Codice tipo di trasporto elettrico (CTTE) avrebbero dovuto avere scadenza verso metà e verso la fine del mese di aprile 2020; (b) con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, avrebbero dovuto avere scadenza (ai sensi del § 12.4.5 del Codice di rete tipo per la distribuzione gas – CRDG) il 30 aprile 2020;
- al fine, quindi, di tutelare la connessa esigenza degli utenti del trasporto elettrico e della distribuzione di gas naturale, l’Autorità ha deciso, con riferimento alle fatture relative a detti servizi con scadenza nel mese di aprile 2020, di sospendere le c.d. *procedure di inadempimento* esclusivamente in relazione a possibili mancati pagamenti da parte di clienti finali che beneficiano della deliberazione 60/2020/R/COM (per *procedure di inadempimento* si intende l’insieme dei rimedi – previsto, per il settore elettrico, dal § 5 dell’Allegato B del CTTE e dagli articoli 20 e 21 del TIMOE per il settore elettrico, nonché, per il settore del gas naturale, dagli articoli 26 e 26bis della deliberazione 138/04 e dal § 13.2 del CRDG – il quale si articola in una serie ordinata di atti che si succedono nel tempo e che, in estrema sintesi, prende avvio da un sollecito/diffida e si conclude, in caso di perdurante mancato pagamento o di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, con la risoluzione del contratto e l’attivazione dei servizi di ultima istanza);
- peraltro, in ragione della difficoltà di identificare la quota parte degli importi delle fatture emesse dai distributori, riconducibili ai soli punti di prelievo/riconsegna beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM, l’Autorità ha adottato criteri semplificati, di agevole e rapida implementazione, facendo riferimento a una quota percentuale del fatturato che costituisca, in ciascuno dei due settori, una stima attendibile del livello medio dei mancati incassi generata dai clienti beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM; a tal fine, l’Autorità ha disposto la sospensione delle

procedure di inadempimento qualora, rispetto alle fatture con scadenza nel mese di aprile 2020:

- l'utente del trasporto di energia elettrica abbia versato almeno il 70% del totale fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione (comma 1.1 della deliberazione 116/2020/R/COM), fermo restando l'obbligo di versamento degli interi importi della fattura di trasporto che si riferiscono a punti alimentati ai livelli di tensione diversi dalla bassa tensione;
 - l'utente della distribuzione del gas naturale abbia versato almeno l'80% dell'importo complessivamente fatturato (comma 1.3 della deliberazione 116/2020/R/COM);
- anche a fronte dell'utilizzo di tali criteri semplificati, l'Autorità ha ritenuto necessario da un lato esplicitare il fatto che la sospensione delle *procedure di inadempimento* non comporta alcuna deroga ai termini di pagamento, cui gli utenti devono adempiere con la dovuta diligenza e correttezza, *“astenersi dal porre in essere ogni tipo di comportamento contrario a correttezza e buona fede, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, omettere di corrispondere all'impresa distributrice quanto incassato alla propria clientela”* (comma 1.5 della deliberazione 116/2020/R/COM) dall'altro di chiarire che l'applicazione di criteri semplificati non deroga agli obblighi di versamento degli ammontari fatturati dai distributori relativi ai clienti finali esclusi dall'ambito di applicazione della deliberazione 60/2020/R/COM (chiarimenti 15 aprile 2020);
 - in secondo luogo, l'Autorità ha deciso di tenere conto, relativamente ai soli utenti del trasporto di energia elettrica, dell'esigenza di evitare che le difficoltà incontrare nel pagamento delle fatture di aprile 2020 possano comportare, per effetto delle disposizioni di cui al § 4.7 e di cui ai §§ 3.2 e 3.3 dell'Allegato B al CTTE, la perdita del diritto di accedere alle c.d. garanzie alternative (*rating e parent company guarantee*), ovvero l'obbligo di aumentare la c.d. garanzia ordinaria (fideiussione o deposito cauzionale) in precedenza prestata;
 - pertanto, la deliberazione 116/2020/R/COM (comma 2.1) ha disposto che, ai fini dell'applicazione delle predette clausole del CTTE, non si tenga conto dei ritardi del pagamento delle fatture con scadenza nel mese di aprile 2020 con esclusivo riferimento alla quota degli importi per i quali è prevista la sospensione dell'avvio delle procedure di inadempimento;
 - in terzo luogo, l'Autorità è anche intervenuta con riferimento agli adempimenti in tema di garanzie previsti dal CTTE e dal CRDG al fine di far fronte alle possibili difficoltà che, nell'attuale contesto di restrizioni e di limitazioni anche agli esercizi commerciali, gli utenti del trasporto e della distribuzione potrebbero incontrare nell'ottenere, dai competenti istituti bancari e assicurativi, il rilascio di nuove fideiussioni o il loro adeguamento, rinnovo, reintegrazione; in sintesi, la deliberazione 116/2020/R/COM (articoli 2 e 4) ha incrementato i termini:

- per la presentazione, per la maggiorazione e per il rinnovo delle garanzie finanziarie;
- della disciplina degli inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie ai sensi dei §§ 5.11-5.13 dell'Allegato B al CTTE e i cui termini non risultano scaduti alla data di entrata in vigore della deliberazione 116/2020/R/COM;
- per l'adeguamento delle garanzie finanziarie di cui ai §§ 2.11, 2.12, 2.15 dell'Allegato B al CTTE e di cui al § 7.3 del CRDG, qualora l'adeguamento sia dovuto in conseguenza a un incremento di punti di prelievo/riconsegna acquisiti dall'utente (e inseriti nel relativo contratto di trasporto/distribuzione) in un momento anteriore al 10 marzo 2020;
- in quarto luogo, l'Autorità ha anche previsto che, qualora il giudizio di *rating* di un utente del trasporto o della distribuzione sia declassato in conseguenza dell'attuale contesto sanitario connesso con l'epidemia da COVID-19, ai fini dell'applicazione dei requisiti di mantenimento del *rating* (cfr. § 4.1, lett.c, dell'Allegato B al CTTE e § 7.1 del CRDG), sia riconosciuto provvisorio quale livello minimo del giudizio di *rating* ammissibile i livelli BB+ di *Standard&Poor's Corporation* e Ba1 di *Moody's Investor Service*, nonché, per il settore elettrico anche il livello BB+ di *Fitch Rating* e in caso di diversa agenzia di *rating* ammessa, almeno equipollente a uno dei tre predetti livelli (cfr. articolo 3 e comma 4.3 della deliberazione 116/2020/R/COM);
- da ultimo, in ragione del fatto che le misure sopra introdotte avrebbero potuto parimenti ingenerare difficoltà per i distributori a versare – alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A.: (di seguito: GSE) – gli oneri generali di sistema fatturati ai propri utenti, l'Autorità (articolo 5 deliberazione 116/2020/R/COM) ha deciso di riconoscere a questi ultimi, con riferimento agli adempimenti previsti dalla regolazione rispetto alle fatture dei servizi di trasporto e di distribuzione con scadenza nel mese di aprile, la facoltà di versare alla CSEA e al GSE, in luogo dell'intero importo degli oneri generali di sistema fatturati agli utenti, una quota corrispondente a quanto effettivamente riscosso, comunque entro un limite minimo necessario a garantire, rispetto agli adempimenti del mese di aprile, la capienza dei conti relativi alle attività finanziate dai suddetti oneri generali (80% del fatturato di oneri generali di sistema relativo ai punti di prelievo in bassa tensione, per il trasporto elettrico; 90% dell'intero fatturato di oneri generali di sistema, per la distribuzione di gas naturale);
- la deliberazione 116/2020/R/COM ha limitato l'applicazione delle suddette misure al periodo compreso tra l'1 e il 30 aprile 2020, rinviando a successivo provvedimento l'eventuale adozione, da valutarsi “*previa acquisizione e analisi dell'andamento dei volumi di servizio erogato nel mese di marzo 2020*”, di ulteriori disposizioni finalizzate a garantire un supporto degli effetti finanziari sugli operatori connessi alla sospensione delle *procedure di inadempimento* e alla contrazione dei prelievi e alla conseguente riduzione dei gettiti tariffari relativi alle tariffe di rete (commi 6.1 e 6.3).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- col dPCM 1 aprile 2020, è stato prorogato dal 3 aprile al 13 aprile 2020 il periodo di efficacia delle misure di cui ai dPCM 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020; il predetto termine è stato poi ulteriormente differito al 3 maggio dal dPCM 10 aprile 2020, il quale ha, tra l'altro, confermato le limitazioni specifiche di spostamento dei cittadini e la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, aggiornando gli elenchi delle attività autorizzate a essere proseguite;
- in conseguenza del dPCM 1 aprile 2020, l'Autorità è intervenuta d'urgenza, con la deliberazione 117/2020/R/COM, a prorogare per analogo periodo (sino al 13 aprile 2020) le disposizioni di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM, relative alla procedure di sospensione dei contratti di somministrazione di energia e integrate di ulteriori misure di tutela del cliente finale che non abbia potuto adempiere al pagamento delle fatture i cui ordinari termini di pagamento ricadano nel periodo di vigenza delle misure governative di contenimento, ovvero che siano state emesse in tale periodo, o che ne contabilizzino i consumi;
- inoltre, con la successiva deliberazione 124/2020/R/COM, l'Autorità ha prorogato fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM come integrata dalla deliberazione 117/2020/R/COM, in esito al protrarsi, fino a quella data, delle severe misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- con la medesima deliberazione 124/2020/R/COM, l'Autorità ha anche evidenziato che quest'ultima proroga, fino al 3 maggio 2020, è stata disposta anche in ragione dei tempi necessari per la disponibilità dei primi dati utili per compiere una più accurata valutazione e un bilanciamento più ponderato degli interessi in gioco (tali dati si riferiscono alla quota degli importi incassati rispetto a quanto fatturato ai clienti finali con scadenza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e agli importi versati dagli utenti del trasporto/di distribuzione alle imprese di distribuzione a fine marzo e nel corso del mese di aprile);
- in tale prospettiva, nel corso del mese di aprile, l'Autorità ha formulato specifiche richieste di informazioni necessarie per rilevare (a) l'andamento dei tassi di mancato pagamento dei clienti finali nel periodo considerato e (b) l'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 116/2020/R/COM rispetto ai dati di fatturato in scadenza nel mese di aprile e dei relativi importi effettivamente incassati dai distributori;
- la richiesta di informazione di cui alla precedente lettera (a) ha riguardato un campione di imprese di vendita che rappresenta oltre il 65% dei volumi di vendita dell'energia elettrica nel mercato libero e il 50% dei volumi complessivi di vendita al mercato finale del gas naturale; con riferimento alla richiesta di informazioni di cui alla precedente lettera (b) i dati hanno riguardato un campione di imprese distributrici di energia elettrica che rappresentano circa il 98% dell'energia distribuita e un campione di imprese di distribuzione del gas naturale che rappresenta circa 73% del gas distribuito;

- il protrarsi, per l'intero mese di aprile, delle misure adottate con la deliberazione 60/2020/R/COM determina il permanere, per il successivo mese di maggio, delle esigenze degli utenti del trasporto e della distribuzione alle quali l'Autorità aveva garantito tutela mediante la deliberazione 116/2020/R/COM; in particolare:
 - permane l'esigenza connessa con le possibili difficoltà che gli utenti del trasporto e della distribuzione potrebbero incontrare nell'esatto pagamento delle fatture emesse dai distributori; in particolare, i potenziali minori incassi che i venditori potrebbero registrare nell'attuale mese di aprile (in conseguenza della proroga della deliberazione 60/2020/R/COM) assume rilievo con riferimento alle fatture emesse dai distributori che: (a) con riferimento al servizio di trasporto di energia elettrica, per la parte fortemente maggioritaria, dovrebbero avere scadenza verso metà del mese di maggio 2020; (b) con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale, avranno scadenza (ai sensi del § 12.4.5. del CRDG) l'1 giugno 2020;
 - quanto considerato al precedente alinea trova anche conferma (almeno in termini generali) nei dati e nelle informazioni acquisite dall'Autorità in merito all'andamento degli incassi nel mese di marzo 2020, con riferimento alla clientela finale beneficiaria delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM; in particolare, le informazioni acquisite mostrano dati che, benché ancora parziali in quanto gli effetti delle disposizioni della deliberazione 60/2020/R/COM sono solo inizialmente intercettati dalle raccolte dati effettuate, mostrano una iniziale riduzione degli incassi conseguente ai mancati pagamenti della clientela finale appartenente alle tipologie beneficiarie della disposizioni della deliberazione 60/2020/R/COM;
 - al contempo anche i dati acquisiti dall'Autorità da parte delle imprese distributrici - che come i dati acquisiti dai venditori non catturano ancora appieno gli effetti delle disposizioni della deliberazione 60/2020/R/COM - in merito ai versamenti effettuati da parte degli utenti del trasporto per le fatture di trasporto scadute nel mese di aprile mostrano che alcuni operatori si sono avvalsi delle misure di sospensione delle procedure di inadempimento introdotte dalla deliberazione 116/2020/R/COM;
 - permangono anche le esigenze connesse, rispettivamente (a) alle problematiche applicative – derivanti da possibili ritardi nei pagamenti delle fatture del trasporto di energia elettrica con scadenza nel mese di maggio 2020 – rispetto alle disposizioni del CTTE in tema di accesso alla garanzia alternativa (§§ 4.7 e 3.2 dell'Allegato B), e (b) alle problematiche applicative della disciplina sull'accesso al *rating* in caso di declassamenti dovuti all'attuale contesto congiunturale connesso alle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
 - invece, l'esigenza relativa al maggior periodo di tempo che, nell'attuale contesto, l'istituto bancario o assicurativo potrebbe impiegare per rilasciare/adeguare/rinnovare/maggiore una fideiussione all'utente del trasporto e della distribuzione nei casi previsti dal CTTE e dal CRDG, si pone solamente con riferimento ai casi in cui l'obbligo di presentare, rinnovare,

adeguare, maggiorare la fideiussione sorga nel mese di maggio; negli altri casi, infatti, l'utente dovrebbe aver già beneficiato del maggior termine riconosciuto dalla deliberazione 116/2020/R/COM;

- oltre alle considerazioni sopra svolte, è stata segnalata un'ulteriore esigenza di tutela per gli utenti del trasporto e della distribuzione, i quali lamentano un onere eccessivo che potrebbe loro derivare dall'inesatto pagamento delle fatture emesse dai distributori con scadenza nei mesi di aprile e, in considerazione degli ulteriori interventi derivanti dal presente provvedimento, maggio/1 giugno 2020; ciò in ragione degli interessi moratori previsti dal § 6.1 dell'Allegato C al CTTE e dal § 12.4.6 del CRDG cui gli utenti si troverebbero esposti;
- effettivamente, l'applicazione di tali interessi (che soprattutto per il servizio di trasporto di energia elettrica possono assumere valori rilevanti), qualora essi siano riferiti al mancato pagamento di importi per i quali è stata prevista la sospensione della disciplina di inadempimento, nonché per gli importi per i quali sono stati estesi i termini della disciplina di inadempimento, con riferimento ai 15 giorni lavorativi di estensione, comporterebbe un onere sproporzionato per i medesimi in relazione alla situazione in cui tale mancato pagamento ha avuto luogo.

RITENUTO CHE:

- siano meritevoli di tutela le esigenze descritte nei limiti chiariti nel precedente gruppo di considerati; sia pertanto necessario prorogare e integrare le disposizioni di cui alla deliberazione 116/2020/R/COM nei termini seguenti:
 - con riferimento alle possibili difficoltà che gli utenti del trasporto e della distribuzione potrebbero incontrare nell'esatto pagamento delle fatture emesse dai distributori, sia necessario continuare a prevedere la *sospensione delle procedure di inadempimento* anche con riferimento alle fatture di trasporto di energia elettrica in scadenza nel mese di maggio 2020 e con riferimento alle fatture di distribuzione di gas naturale in scadenza fino al 1 giugno 2020; a tal fine, non sia necessario modificare le modalità applicative semplificate attualmente previste dalla deliberazione 116/2020/R/COM;
 - con riferimento alle problematiche relative all'applicazione delle disposizioni del CTTE in tema di accesso alla garanzia alternativa e alla disciplina sull'accesso al *rating* in caso di declassamenti dovuti all'attuale contesto congiunturale, sia necessario prorogare, anche per il mese di maggio, le disposizioni, rispettivamente, di cui al comma 2.1, nonché dell'articolo 3 e del comma 4.3 della deliberazione 116/2020/R/COM;
 - con riferimento all'esigenza relativa al maggior periodo di tempo che, nell'attuale contesto, l'istituto bancario o assicurativo potrebbe impiegare per rilasciare/adeguare/rinnovare/maggiorare una fideiussione all'utente del trasporto e della distribuzione nei casi previsti dal CTTE e dal CRDG, sia opportuno estendere anche al mese di maggio 2020 l'incremento dei termini, previsto dalla deliberazione 116/2020/R/COM (commi 2.2 e 4.1), assegnati all'utente del trasporto per adempiere agli obblighi in tema di presentazione,

- rinnovo, maggiorazione, integrazione delle garanzie finanziarie; sia peraltro necessario limitare tale estensione a quei soli adempimenti sorti nel mese di maggio, o per quegli adempimenti sorti anteriormente ma per i quali l'utente non ha ancora beneficiato delle richiamate misure vigenti nel mese di aprile;
- sia inoltre necessario non applicare gli interessi per il mancato o ritardato pagamento delle fatture con scadenza nei mesi di aprile e di maggio/1 giugno con esclusivo riferimento agli importi per i quali è stato sospeso l'avvio della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture dell'utente del trasporto di energia elettrica e per i quali è stata sospesa l'escussione delle garanzie o la diffida ad adempiere per l'utente della distribuzione di gas naturale; al contempo sia inoltre necessario sospendere l'applicazione degli interessi con riferimento agli importi per i quali le procedure di sollecito e diffida o di escussione o reintegro delle garanzie prestate sono state estese di 15 giorni lavorativi, per detto periodo di estensione;
 - la decisione di prorogare (e integrare nei termini di cui sopra), anche per il mese di maggio (e con riferimento alle fatture di distribuzione del gas naturale con scadenza l'1 giugno 2020) le misure a tutela degli utenti del trasporto e della distribuzione previste dalla deliberazione 116/2020/R/COM, comporti la necessità di estendere, conseguentemente, le garanzie previste dalla medesima deliberazione a tutela delle corrispondenti esigenze dei distributori, rispetto ai loro obblighi di versamento degli oneri generali di sistema nei confronti della CSEA e del GSE, anche con riferimento agli adempimenti previsti dalla regolazione rispetto alle fatture dei servizi di trasporto e di distribuzione con scadenza nel mese di maggio;
 - in particolare, sia opportuno confermare le percentuali disposte dalla deliberazione 116/2020/R/COM anche alla luce dei valori emersi dalle raccolte dati effettuate per quanto riguarda i venditori, sebbene tali dati non permettano ancora necessariamente di osservare compiutamente l'impatto sull'intera filiera delle disposizioni delle deliberazioni 60/2020/R/COM e 116/2020/R/COM;
 - con successivi provvedimenti si prevedano specifiche disposizioni finalizzate a disciplinare da un lato le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari fatturati dai distributori e non pagati, e dall'altro l'avvio della disciplina degli inadempimenti, in precedenza sospesa, qualora gli utenti risultino inadempienti rispetto a tali modalità e tempistiche, valutando altresì gli effetti della deliberazione 148/2020/R/COM.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'urgenza che caratterizza le predette misure non consenta il rispetto degli adempimenti connessi alla preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014;

- resti comunque salva la facoltà per l’Autorità di intervenire con ulteriori provvedimenti, anche d’urgenza, al fine di affinare o integrare le misure sopra elencate, o di introdurre ulteriori misure a tutela di nuove esigenze che dovessero emergere nel corso dei suddetti approfondimenti

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 116/2020/R/com come segue:
 - 1.1 all’articolo 1, comma 1.1 le parole “con scadenza nel mese di aprile 2020” sono sostituite con le parole “con scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020”;
 - 1.2 all’articolo 1, comma 1.3 le parole “con scadenza nel mese di aprile 2020” sono sostituite con le parole “con scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 e con scadenza il giorno 1 giugno 2020”;
 - 1.3 all’articolo 1, dopo il comma 1.4, sono inseriti i seguenti commi:
 - “1.4bis Con riferimento agli importi per i quali è stato sospeso l’avvio della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture ai sensi del comma 1.1 e per i quali è stata sospesa l’escussione delle garanzie o la diffida ad adempiere ai sensi del comma 1.3, non si applica la disciplina degli interessi per i casi di ritardato pagamento, di cui al paragrafo 6 dell’allegato C al CTTE e di cui al paragrafo 12.4.6 del CRDG, per il periodo oggetto di sospensione.
 - 1.4ter Con riferimento agli importi per i quali le procedure di sollecito e diffida o di escussione o reintegro delle garanzie prestate sono state estese di 15 giorni lavorativi, ai sensi dei commi 1.2 e 1.4, non si applica la disciplina degli interessi per i casi di ritardato pagamento, di cui al paragrafo 6 dell’allegato C al CTTE e al paragrafo 12.4.6 del CRDG, per il periodo di 15 giorni lavorativi oggetto di estensione.”;
 - 1.4 all’articolo 2, comma 2.2:
 - le parole “sono esteso di ulteriori 15 giorni lavorativi.” sono sostituite con le parole “sono estesi di ulteriori 15 giorni lavorativi.”;
 - dopo le parole “ulteriori 15 giorni lavorativi.” è aggiunto il seguente periodo: “L’estensione di 15 giorni lavorativi si applica una sola volta per ciascuna richiesta nel periodo di cui al comma 6.1.”;
 - 1.5 all’articolo 4, comma 4.1:
 - le parole “è esteso di ulteriori 15 giorni lavorativi.” sono sostituite con le parole “sono estesi di ulteriori 15 giorni lavorativi.”;
 - dopo le parole “ulteriori 15 giorni lavorativi.” è aggiunto il seguente periodo: “L’estensione di 15 giorni lavorativi si applica una sola volta per ciascuna richiesta nel periodo di cui al comma 6.1.”;
 - 1.6 all’articolo 5:

- il comma 5.1 è sostituito dal seguente comma: “Le imprese distributrici di energia elettrica possono avvalersi della facoltà di versare, in luogo degli importi previsti dalla regolazione vigente e limitatamente ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione, a CSEA e al GSE nei termini previsti dalla regolazione, il maggiore tra l’80% del fatturato mensile, con riferimento ai medesimi punti, per oneri generali di sistema relativo alle fatture di trasporto aventi scadenza di pagamento nel periodo di cui al comma 6.1 e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato.”;
- il comma 5.2 è sostituito dal seguente comma: “Le imprese di distribuzione di gas naturale possono avvalersi della facoltà di versare, in luogo degli importi previsti dalla regolazione vigente, a CSEA e al GSE nei termini previsti dalla regolazione, il maggiore tra il 90% del fatturato mensile per oneri generali di sistema relativo alle fatture di distribuzione con scadenza di pagamento nel periodo di cui al comma 6.1 e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato.”;

1.7 all’articolo 6:

- il comma 6.1 è sostituito dal seguente comma: “Le disposizioni di cui ai commi 2.2, 3.1, 4.1, 4.3 del presente provvedimento si applicano con decorrenza dall’1 aprile 2020 e fino al giorno 1 giugno 2020.”;
 - dopo il comma 6.3 è inserito il seguente comma:
“6.3bis Con successivo provvedimento sono definite le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari totali fatturati dai distributori nel periodo di cui al comma 6.1.”;
2. di trasmettere il presente provvedimento è alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini